

Allegato A.

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE.

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un'associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "GLI AMICI DI DANIELA" ONLUS. L'associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato. Eventuali organismi collegati saranno disciplinati da appositi Regolamenti regolarmente approvati dall'Assemblea e che verranno di volta in volta allegati allo Statuto.

ARTICOLO 2: SEDE.

L'Associazione ha sede legale:

Bra (Cuneo), 12042 – Strada San Michele 155.

Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all'estero, uffici, succursali, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.

ARTICOLO 3: DURATA.

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2070, salvo proroga deliberata dell'assemblea.

ARTICOLO 4: SCOPO.

L'associazione è un organismo di volontariato che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la sue attività nel settore dell'assistenza socio – sanitaria. Lo scopo del l' associazione è quello di:

- Promuovere la realizzazione di una "CASA DEI RISVEGLI" in Provincia di Cuneo e delle attività ad essa collegate; la "CASA DEI RISVEGLI" dovrà essere un centro post-intensivo per pazienti in coma, una struttura di accoglienza all'interno della quale vengano effettuate terapie farmacologiche e riabilitative per il coma che raggiungano livelli d'avanguardia a livello internazionale.
- Promuovere la realizzazione di una moderna assistenza domiciliare in coerenza con le necessità psico-riabilitative e di assistenza infermieristica di cui necessitano i pazienti che rientrano al loro domicilio dopo la fase post-acuta.
- promuovere attività socio-assistenziali a sostegno delle famiglie dei pazienti in stato di coma o post-coma; promuovere altre attività di sensibilizzazione sul tema del coma; organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale anche in collaborazione con centri stranieri per il personale del futuro centro; - promuovere l'attività delle "CASE DEI RISVEGLI" anche attraverso siti Internet, e collaborare con fondazioni e centri stranieri dello stesso settore.
- promuovere attività culturali in genere a sostegno della "CASA DEI RISVEGLI"

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle direttamente connesse, e comunque in via non prevalente. L'associazione potrà tuttavia compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al perseguimento del suo scopo, nei limiti di legge. Nella realizzazione dello scopo sociale, l'associazione intende avvalersi di attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, il tutto in conformità alla legge 11 agosto 1991 n°266.

L' Associazione può inoltre assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività finalizzate al perseguimento del suo scopo , ivi comprese: la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere; la partecipazione (e la promozione) ad altre Associazioni e/o fondazioni aventi scopo uguale o simile al proprio.

Per il raggiungimento dello scopo potranno essere istituiti (quali organismi collegati), centri di studio e scientifici, organizzazioni culturali e di altri tipi di organismi, ai quali potranno aderire (portando quindi il loro contributo) mediante apposite convenzioni da stipularsi con l'Associazione, Enti pubblici e privati, persone giuridiche pubbliche e private, persone fisiche ed in genere soggetti di qualunque tipo intenzionati a collaborare con l'Associazione al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo. Tali organismi collegati funzioneranno secondo appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 5: PRINCIPI.

- L'Associazione "GLI AMICI DANIELA" ONLUS si rifà ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti del Malato o Carta di Oviedo, approvata dall'Unione Europea e ratificata dalla Repubblica Italiana. In particolare, al centro del proprio operato vi è il rispetto della persona umana considerata nella sua interezza, della sua dignità, della sua individualità e la difesa del contesto socio-affettivo in cui opera, in particolare si assume la Carta di Oviedo quale strumento di riferimento per l'attività di monitoraggio sullo stato dei diritti del paziente, dell'attività di prevenzione nelle azioni di salvaguardia che saranno svolte a difesa dei diritti violati.

ARTICOLO 6: COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DI LUCA" DI BOLOGNA.

- L'associazione "GLI AMICI DI DANIELA" ONLUS si ispira alle finalità sociali e agli scopi raggiunti dall'Associazione "GLI AMICI DI LUCA" di Bologna, al fine di realizzare una Casa dei Risvegli nella Provincia di Cuneo e altresì sensibilizzare le Istituzioni per la realizzazione di almeno una Casa dei Risvegli in ogni provincia del Piemonte, secondo i criteri seguito per la realizzazione della Casa dei Risvegli di Bologna. Con la stessa Associazione sarà stipulata un'apposita convenzione per regolamentare la trasmissione di informazioni, documenti, e del necessario Know-How utile a realizzare tale progetto.

ARTICOLO 7: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO.

- Il patrimonio dell'associazione, costituito inizialmente dai contributi versati dai partecipanti all'atto costitutivo, può essere ulteriormente incrementato da:

- versamenti effettuati dai nuovi associati in sede di adesione;
- quote di iscrizione annuale all'associazione;
- contributi liberamente erogati da persone fisiche
- contributi erogati dallo Stato e da Enti, pubblici e privati, italiani o stranieri.
- denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi lasciti testamentari e liberalità da chiunque effettuati.
- beni acquistati dall'associazione con il re-impiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con eventuali avanzi di gestione.
- rimborsi derivanti da convenzioni.
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio.
- proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, che avranno comunque carattere marginale.
- ogni altro conferimento estraneo.

Il Consiglio direttivo stabilisce la quota che ciascun nuovo associato dovrà versare nel caso venga accolta la domanda di adesione, nonché la quota di iscrizione annuale all'associazione a carico di tutti gli associati. Le quote ed i contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche nel caso di scioglimento dell'associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo associato. Quote e contributi sono inoltre intransmissibili per atto tra vivi.

ARTICOLO 8: ASSOCIATI

- Possono aderire all'associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell'associazione. La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta né accettata per un periodo di tempo limitato. E' comunque facoltà dell'Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale. Le domande di ammissione e di dimissioni degli associati devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

ARTICOLO 9: CATEGORIE DI ASSOCIATI.

L'associazione ha struttura democratica e si ispira al principio della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di essi l'effettività del rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi. Al solo fine di individuare tra gli associati coloro che parteciparono alla costituzione dell'associazione e coloro che per la loro fama potranno contribuire in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione, gli associati stessi si distinguono in:

FONDATORI: sono coloro che hanno costituito l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

ORDINARI o SOSTENITORI: sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata.

ONORARI: sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sociali, sportivi del Piemonte o di altre città e Nazioni che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi. I soci onorari fanno parte di diritto al Comitato d'Onore.

ARTICOLO 10: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti gli associati hanno diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti;
- partecipare a tutte le attività associative;
- essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione;

ARTICOLO 11: DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti;
- comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione, che degli altri Associati, nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l'Associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede.
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità via stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12: GRATUITA' DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSOCIATI

L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e incompatibile con la qualità di Associato. L'attività degli Associati ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è fornita gratuitamente.

ARTICOLO 13: PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.

La qualità di associato si perde per:

- decesso della persona fisica;
- scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica;
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- dimissioni (o recesso);
- esclusione;

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo.

L'esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, è decisa dall'Assemblea. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'assemblea, consentendogli la facoltà di replica. Gli Associati dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all'Associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 14: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; - b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Segretario; e) il Presidente Onorario f) il Comitato d'Onore; g) il Comitato Tecnico-Scientifico

ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio-rendiconto annuale da effettuarsi entro il 30 (trenta) aprile. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti: approvazione del bilancio - rendiconto; determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell'Associazione per la realizzazione dello scopo; elezione dei membri del Consiglio Direttivo; esclusione di Associati; approvazione e modifiche di Regolamenti interni; modifiche dello Statuto; scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori; tutto quanto altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli Associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione.

ARTICOLO 16: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richiesta di un numero di associati non inferiore al 10% (dieci per cento) di tutti. In tal caso, il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l'Assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni della data di ricezione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o e-mail a tutti gli associati agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati. Gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno 15 (quindici) giorni a quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: - il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza; - il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; - l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di 2 (due) associati assenti. Le deleghe sono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell'Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo). Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea. Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun associato può rendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente.

ARTICOLO 17: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

Tutti gli associati possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto, quale che sia l'argomento o la delibera posta all'ordine del giorno. Ogni associato ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all'associazione. In prima convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre tuttavia sia in prima che in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Per la delibera di scioglimento anticipato dell'associazione occorre invece sia in prima che in seconda convocazione la presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) degli associati. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità alle deliberazioni prese dall'assemblea queste saranno conservate presso la sede dell'associazione, di modo che ciascun associato possa prenderne visione ed ottenerne copia a sue spese.

ARTICOLO 18: IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo determinazione presa dall'assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere solo associati, liberamente eletti dall'assemblea. Qualsiasi associato può assumere la carica di Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica cinque (5) anni a partire dalla data della rispettiva nomina e, nel caso di decadenza per decorso del termine sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

ARTICOLO 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio riunisce presso la sede legale dell'Associazione almeno ogni 3 (tre) mesi (comunque ogni volta che sia necessario). La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o e-mail) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonché l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, da Vice Presidente. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro, tenuto dal segretario. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 20: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, al Consiglio spettano le seguenti funzioni: - elezione al proprio interno del Presidente e del Vicepresidente; - nomina del segretario; - gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea; - accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse; - predisposizione annuale del bilancio-rendiconto; - determinazione dell'importo annuale delle quote associative; - conferimento della qualifica di Associato ONORARIO; - la formazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 21: DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI.

Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli Associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

ARTICOLO 22: IL PRESIDENTE.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 5 (cinque) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile. Il primo Presidente è tuttavia nominato in sede di atto costitutivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo. In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni: convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati; curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti; sottoscrivere i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell'associazione; assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 (dieci) giorni. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.

ARTICOLO 23: IL SEGRETARIO ED IL PRESIDENTE ONORARIO.

Al Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, sono affidati i seguenti compiti: tenuta e aggiornamento del Registro degli associati; redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo); tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa; riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il primo Segretario è nominato in sede di atto costitutivo. E' prevista inoltre la nomina da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario, scelto fra gli associati, che ricopre tale carica onoraria a tempo indeterminato, e che può svolgere singole attività di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24: IL COMITATO D'ONORE.

Il Comitato d'Onore è costituito dai soci onorari e dagli altri associati individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di promuovere ogni iniziativa utile a far conoscere ai terzi le finalità e gli obiettivi dell'associazione, nonché di divulgare all'esterno le attività svolte ed i risultati ottenuti dalla stessa.

ARTICOLO 25: IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.

Il Comitato Tecnico - Scientifico è costituito da associati di chiara fama che operino nel settore medico - scientifico individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di elaborare e formulare proposte nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale, e di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi e sulle questioni trattate dall'associazione.

ARTICOLO 26: ESERCIZIO.

Un esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 27: RENDICONTO.

Al termine di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo i criteri di legge, da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione. Esso deve essere depositato, in copia, presso la sede sociale, nei trenta giorni antecedenti l'Assemblea, in modo che tutti gli associati possano prenderne visione, nonché chiederne copia a loro spese. Il quorum richiesto per l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea e quello più basso, previsto per le delibere relative alla gestione della società che non importano modifiche dell'atto costitutivo. La delibera che approva il rendiconto economico e finanziario e depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti gli Associati possano prenderne visione.

ARTICOLO 28: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE. Eventuali utili risultanti dal rendiconto economico e finanziario non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere re-impiegati per il perseguimento degli scopi sociali. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 29: LIBRI ASSOCIATIVI.

Oltre ai libri fiscali, l'Associazione può tenere: il libro degli associati, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione della categoria cui appartengono, delle loro generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo; i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, saranno conservati a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 30: CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo vincolante per le parti; il Collegio deciderà inoltre a maggioranza ed in via rituale.

ARTICOLO 31: OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 32: SEGNI DISTINTIVI – RINVIO.

L'associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni.

Firmato:

Aldo Fissore
Anna Angela Gallo
Franca Molinari
Chiara Milano
Daniela Gazzano (amministr. di sostegno Luigi Ferraro)
Donatella Cagnasso
Fabrizio Onofrio
Gianfranco Bertello
Gianfranco Vergnano
Giulia Lamberti
Luigi Ferraro